

Testo coordinato con le modifiche apportate con la deliberazione 15 marzo 2013, 101/2013/A

**DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2012  
177/2012/A**

**DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO, PER L'ANNO 2012, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, DOVUTA DAI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS E DEL SERVIZIO IDRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 3 maggio 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), art. 2, comma 241;
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (di seguito decreto legge 201/2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: legge 214/2011);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito decreto legge 1/2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/2012);
- il Regolamento di contabilità, con allegato schema dei conti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), quale risulta a seguito della deliberazione 22 dicembre 2011, GOP 59/11;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, con i relativi allegati, quale risulta a seguito della deliberazione 30 marzo 2012, 109/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti ed consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, GOP 60/11, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’Autorità, per l’esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11, con cui si adottano prime disposizioni inerenti il trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 214/2011;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR, con cui è stato istituito un Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività preparatorie e ricognitive relative alle nuove funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, con cui si dà avvio a procedimenti per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 38, dell’articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 68 *bis*, dell’articolo 1, della legge 266/05, stabilisce che, all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità, si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all’esercizio immediatamente precedente;
- l’articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/2011, coordinato con la legge di conversione 214/2011, dispone il trasferimento all’Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l’articolo 24 bis, del decreto legge 1/2012, coordinato con la legge di conversione 27/2012, dispone che, all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità, in relazione alle disposizioni contenute dal sopra citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/2011, si provveda mediante un contributo, di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 481/95;
- il contributo, di cui al precedente alinea, si deve intendere riferito al servizio idrico integrato ed a ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- in ragione delle nuove funzioni attribuite all’Autorità, di cui l’articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/2011, l’articolo 24 bis del decreto legge 1/2012, coordinato con la legge di conversione 27/2012, dispone che la pianta organica dell’Autorità è incrementata di quaranta posti;
- a seguito di quanto indicato nei precedenti alinea, l’Autorità ha provveduto a modificare il suo assetto organizzativo, come da deliberazione 109/2012//A, costituendo gli Uffici speciali “Assetto Servizi Idrici” e “Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici”, finalizzati all’avvio delle funzioni di regolazione e controllo del nuovo settore di competenza e sta contemporaneamente provvedendo a modificare la pianta

organica, per adeguarla alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 19 del decreto legge 201/2011, coordinato con la legge di conversione 214/2011;

- in relazione a quanto previsto al precedente alinea, l'Autorità ha predisposto un programma di assunzioni che verrà tempestivamente attivato per far fronte alle nuove funzioni di regolazione e controllo nel settore idrico;
- l'Autorità, ai sensi delle predette disposizioni, può determinare variazioni nella misura della contribuzione, entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille, con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge 266/05, in ragione delle propri oneri di funzionamento;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità, con cui si determina la misura della contribuzione, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno definire, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità dei soggetti regolati del settore idrico, al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile;
- la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e del settore idrico e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
- la misura del contributo, per l'anno 2012, debba essere riferita, da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica, del gas e del settore idrico, ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2011;
- nel contesto di uno scenario macroeconomico generale di perdurante incertezza e in una logica di efficientamento delle risorse e di non aggravamento nei confronti degli operatori di settore, sia opportuno prevedere, anche per l'anno 2012, una stima di entrate basata sul mantenimento dell'aliquota nella misura dello 0,3 per mille, dovuta dai soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità;
- sia opportuno, in ragione della prima applicazione e dell'avvio in corso d'anno delle funzioni di regolazione e controllo del settore e delle disposizioni contenute nel sopra citato articolo 24 bis, del decreto legge 1/2012, determinare, per il solo anno 2012, la base imponibile per il calcolo del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del servizio idrico, nella misura dei 2/3 (due/terzi) dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2011;
- sia opportuno confermare, in via generale, anche per gli operatori del settore dei servizi idrici, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, previste dalla deliberazione 143/07, al fine di garantire a tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile;
- sia opportuno prevedere che il versamento del contributo 2012, per il settore dei servizi idrici, venga effettuato secondo modalità operative da definire con apposita successiva determinazione del Responsabile della Direzione Affari Generali e

Risorse, che tenga conto della fase di prima attuazione, per l'anno 2012, per la riscossione del contributo per gli operatori del suddetto settore

## **DELIBERA**

1. di confermare, per l'anno 2012, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2011, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, di cui alla legge 481/1995 e dal decreto legge 1/2012, coordinato con la legge di conversione 27/2012, dovuta dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico;
2. di determinare, per il solo anno 2012, la base imponibile per il calcolo del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del servizio idrico, nella misura dei 2/3 (due/terzi) dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2011;
3. di disporre, anche per i soggetti operanti nel settore dei servizi idrici, l'applicazione delle indicazioni di carattere generale relative alla contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, previste dagli articoli 3, 4, 7, 8, 9 e 10 della deliberazione 143/07, escluso l'importo minimo per il versamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della predetta deliberazione, che è elevato a 100,00 euro (cento/00);
4. di disporre che il contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas venga versato entro il 31 luglio 2012, tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità; per i soggetti operanti una o più attività del servizio idrico integrato, il termine per il versamento è fissato al 31 maggio 2013;
5. di disporre che, entro il 15 settembre 2012, i soggetti obbligati al versamento del contributo, operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, inviino all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la deliberazione GOP 35/08; per i soggetti operanti una o più attività del servizio idrico integrato, il termine per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è fissata al 30 giugno 2013;
6. di rimandare, per l'anno 2012, alla determinazione del Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse, la definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo da parte dei soggetti operanti nel settore dei servizi idrici;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 *bis*, dell'articolo 1, della legge 266/05;
8. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 maggio 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*